



Informativa n. 25

del 23 Ottobre 2023

**D.M. 29.09.2023 n. 236 -
Registro dei Titolari Effettivi**

1 PREMESSA

Con il D.M. 29.09.2023 n. 236, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09.10.2023, sono state emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy disposizioni in materia di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla Titolarità Effettiva, il c.d. Registro dei Titolari Effettivi.

2 SOGGETTI OBBLIGATI

Di seguito breve riepilogo delle casistiche per tipologie di soggetti:

- “Società dotate di responsabilità giuridica”: società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e, infine, società cooperative;
- “Persone con personalità giuridica private”: fondazioni, associazioni o altre enti, privati, con personalità giuridica ottenuta tramite l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000;
- “Istituti giuridici equiparabili al trust”.

3 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente in via telematica al Registro delle Imprese nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale. Il termine massimo per la comunicazione è previsto per il giorno **11.12.2023**.

È opportuno ricordare che il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 2630 c.c. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.

Sarà cura dei seguenti soggetti effettuare la comunicazione:

- Amministratore/i della società dotata di personalità giuridica;
- Fondatore della società o i soggetti incaricati della rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
- Fiduciario del trust.

La comunicazione dovrà essere **firmata digitalmente tramite la Carta Nazionale dei Servizi**.

I dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i sono i seguenti:

- Nome e cognome;
- Luogo e data di nascita;
- Codice fiscale;
- Residenza anagrafica;
- Cittadinanza;
- Indirizzo PEC.

4 CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 231/2007

Il Legislatore con il D.Lgs. 231/2007 ha fissato alcuni indici di titolarità che consentono l’individuazione del titolare effettivo:

1. Partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale sociale;
2. Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale sociale;
3. Maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
4. Maggioranza dei voti per l'influenza dominante in assemblea ordinaria;
5. Influenza dominante sulla società per l'esistenza di vincoli contrattuali;
6. Titolare di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione.

Risulta necessario introdurre alcune precisazioni al fine di una corretta individuazione del Titolare Effettivo:

2. Partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale sociale: nell'ambito di gruppi di imprese con catene di controllo risulta necessaria la verifica di tutti i soci che detengono una partecipazione superiore al 25% per ogni livello di proprietà. Risulterà indispensabile identificare tutte le persone fisiche che detengono più del 25% del capitale di qualsiasi entità che detenga a sua volta una partecipazione superiore al 25%;
6. Titolare di poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione: nel caso in cui non sia possibile applicare il criterio di controllo o il criterio dell'assetto proprietario, occorrerà utilizzare il criterio residuale. Tale criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società (quali ad esempio Amministratore delegato o Presidente del Consiglio di Amministrazione).

5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Le comunicazioni del Titolare Effettivo al Registro Imprese, dovrà essere effettuata **esclusivamente tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) smart card del legale rappresentante**, sono previsti, inoltre, diritti di segreteria pari ad Euro 31,50.

Nella comunicazione al Registro Imprese dovrà essere inserita anche la dichiarazione *“di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese”*, ai sensi dell'art. 48 del DPR n. 445/2000.

Dovranno essere comunicate al Registro Imprese eventuali variazioni dei dati del titolare effettivo entro 30 giorni dall'atto che dà luogo alla variazione.

Inoltre, i dati e le informazioni comunicate al Registro Imprese dovranno essere confermate annualmente entro 12 mesi dalla data di prima comunicazione. Si segnala che la conferma può essere presentata, per le società di capitali, contestualmente al deposito del bilancio.

Al fine di procedere con l'adempimento sopra descritto, nei termini di legge, lo Studio provvederà ad inviare il relativo modello compilato per Vostra verifica e conferma dei dati. Nel caso in cui non ci fossero variazioni da segnalare, Vi chiederemo di **restituire copia firmata digitalmente dal legale rappresentante**. Nel caso in cui il legale rappresentante non possieda la firma digitale Vi chiediamo di provvedere quanto prima.

Cordialità